

Allegato 1.1

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI, GIOVANI ADULTI E NUCLEI FAMILIARI

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito Soggetto Prestatore.

PREMESSO CHE

Con determinazione n. 5950 di data 7 giugno 2022 e s.m. ed i. è stato approvato ed aggiornato l'Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori (di seguito Elenco) con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori, giovani adulti e nuclei familiari (di seguito Avviso).

Il Soggetto Prestatore ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria, è stato iscritto nella/e sezione/i dell'Elenco per la realizzazione del/i seguente/i servizio/i:

.....

* * *

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto e finalità dei servizi

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e il Soggetto Prestatore con riferimento ai criteri generali definiti nell'Avviso.
2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di servizio, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 e s.m., di seguito Catalogo:
 - Scheda 1.1 - Servizio "Abitare accompagnato per minori"
 - Scheda 1.2 - Servizio "Comunità familiare per minori"
 - Scheda 1.3 - Servizio "Comunità socio-educativa"
 - Scheda 1.5 – Servizio "Accoglienza nuclei familiari".
3. Per la descrizione puntuale dei singoli servizi e dei rispettivi destinatari, nonché per la durata degli inserimenti si rimanda a quanto indicato nel Catalogo e nel documento "*Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale: "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale"*" di cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 (di seguito Linee di intervento).

Art. 2
Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco al 31 dicembre 2027.

Art. 3
Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento dei minori, dei giovani adulti e dei nuclei familiari presso i servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nelle Linee di intervento e nell'Avviso.
2. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di assicurare la tutela e la protezione del minore, e nel limite di ricettività della struttura, è ammessa l'accoglienza di minori aventi residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione. In questi casi il Soggetto Prestatore, per periodi di permanenza oltre ai 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento, è tenuto ad emettere regolare fattura a carico dei Comuni di residenza e la relativa retta giornaliera è pari almeno alla cifra riconosciuta dalla Provincia ai sensi della presente convenzione.

Art. 4
Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Prestatore svolge le attività relative ai servizi di cui alla presente Convenzione sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, secondo quanto indicato nelle Linee di intervento.
5. Il Soggetto Prestatore assicura:
 - a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Prestatore;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.
6. All'avvio del servizio il Soggetto Prestatore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale a contatto con l'utenza, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.
7. Il Soggetto Prestatore è tenuto a garantire un riferimento per rispondere in maniera immediata alle segnalazioni dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territorialmente competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine, Vigili urbani).

Art. 5
Orario del servizio

1. I servizi di cui alla presente convenzione sono aperti sette giorni su sette, 24 ore su 24.

Art. 6
Struttura

1. Il Soggetto Prestatore mette a disposizione una o più strutture, indicando il Comune di collocazione e assicurando in particolare la dotazione di spazi adeguati per assicurare il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento. Sono richieste in ogni caso:
- a) la disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto;
 - b) la disponibilità di stanze con non più di 4 posti letto posizionati in modo da assicurare il riposo e la riservatezza rispetto alle zone di soggiorno;
 - c) la disposizione degli spazi residenziali in modo da assicurare la differenziazione funzionale degli stessi in base al genere dei minori accolti;
 - d) l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti;
 - e) il rispetto di quanto previsto al punto 7 delle Linee di intervento.

Art. 7
Altri obblighi del Soggetto Prestatore

1. Il Soggetto Prestatore:
- a) si impegna a:
 1. assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali poste in essere dai propri operatori;
 2. collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente;
 - b) è tenuto a predisporre il registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi degli utenti e di una o più persone di riferimento; tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura. Dovrà inoltre provvedere a garantire la comunicazione semestrale, secondo l'art. 9 della L. 184/1983, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori delle schede degli ospiti;
 - c) inserisce e aggiorna sistematicamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa;
 - d) assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali:
 1. del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;

2. del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 3. della documentazione relativa a ciascun utente con riferimento alla relazione sociale da parte dei servizi territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici e della documentazione personale completa e regolare relativa agli utenti, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati (permessi di soggiorno, etc);
- e) si impegna ad eseguire, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura;
 - f) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai servizi di cui alla presente convenzione secondo quanto concordato con il coordinatore e a seguito di adeguata formazione;
 - g) stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
 - h) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.
2. Il coordinatore assicura le seguenti funzioni:
- a) l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - b) l'organizzazione con regolarità, possibilmente settimanale, degli incontri dell'equipe educativa;
 - c) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - d) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - e) la costante verifica della qualità del servizio;
 - f) il contatto regolare e massima collaborazione con la Provincia, il servizio sociale territorialmente competente e gli altri servizi coinvolti;
 - g) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con i servizi sociali territorialmente competenti.

Art. 8 **Sicurezza**

1. E' obbligo del Soggetto Prestatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Prestatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento di eventuali situazioni di emergenza.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Prestatore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 10
Obblighi relativi al mantenimento dell'accreditamento

1. Il Soggetto Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 11
Tariffe e modalità di pagamento

1. Il Soggetto Prestatore accetta le tariffe, le ipotesi e le modalità di variazione delle stesse e le modalità di pagamento come definite dall'art. 10 dell'Avviso.

Art. 12
Vicende soggettive del Soggetto Prestatore

1. La cessione o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto Prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dell'Avviso e non dichiarare di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultino sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto Prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente Convenzioni, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere

l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

Art. 13

Cancellazione dall'elenco e rinuncia all'iscrizione

1. La presente convenzione è risolta, con conseguente cancellazione del Soggetto Prestatore dall'Elenco:
 - a) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - b) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi previsti dallo stesso Regolamento;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 12, comma 2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018.
2. La presente Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto Prestatore iscritto all'elenco con preavviso di almeno 60 giorni, con conseguente cancellazione dello stesso dall'Elenco.
3. E' fatto obbligo al Soggetto Prestatore di mantenere la Provincia sollevata/o ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art. 1.
4. In caso di cancellazione dall'Elenco, il Soggetto Prestatore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto prestatore.

Art. 14

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà avviso sul sito istituzionale della Provincia. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.

3. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente a situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 15 Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio. Il Soggetto Prestatore si impegna a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 16 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:
 - a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 - b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 17 Spese

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Prestatore.
2. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Prestatore accreditato.

Letto, accettato e sottoscritto